

Alla c.a. della Questura di Roma
c.a. del Questore Dott. Carmine Esposito
gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it
urp.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

c. a. del Dirigente Ufficio Immigrazione
immig.quest.rm@pecps.poliziadistato.it
cpt.pontegaleria.rm@poliziadistato.it

al Tribunale per i Minorenni di Roma
prot.tribmin.roma@giustiziacert.it

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
prot.procmin.roma@giustiziacert.it

al Presidente del Tribunale di Roma
Dott. Francesco Monastero
prot.tribunale.roma@giustiziacert.it

alla Presidente della Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
sez18immigrazione.tribunale.roma@giustiziacert.it

alla Referente della Sezione Immigrazione e Stupefacenti-Ufficio del Giudice di Pace
Dott.ssa Claudia Pedrelli
gdp.roma@giustiziacert.it

e p.c.
al Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale
prot.segreteria@cert.garantenpl.it

al Garante Regionale dei detenuti
info@garantedetenutilazio.it
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it

al Garante per l'Infanzia e l'adolescenza
autoritagaranteinfanzia@pec.it

al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it

Oggetto: lettera aperta relativa alle procedure di accertamento dell'età adottate nel CPR di Ponte Galeria

Gentili,

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), invia la presente al fine di portare all'attenzione delle autorità competenti la circostanza che all'interno del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria a Roma si realizza una prassi illegittima. In data odierna, infatti, il sig. M.A.M. assistito da uno dei legali che fanno parte dell'associazione è stato sottoposto a procedura socio sanitaria di accertamento dell'età in violazione della normativa vigente.

Si premette che, dato l'interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione.

Invero, il Sig. M.A.M dichiara di essere minore di età e tuttavia ad oggi è ancora trattenuto all'interno della struttura e tale trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace. Non solo in data 07 gennaio 2020 dopo oltre 20 giorni di trattenimento, la persona è stata soggetta ad accertamenti socio sanitari finalizzati alla valutazione dell'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, disposti dall'autorità di pubblica sicurezza senza alcun coinvolgimento dell'autorità giudiziaria competente violando così tutti i diritti fondamentali garantiti dalla legge.

La scrivente Associazione esprime preoccupazione per l'attuazione di tale prassi di identificazione, che appare lesiva del diritto del minore e in contrasto con la normativa italiana che prevede una serie di specifiche e inderogabili tutele e la cui corretta applicazione costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste.

Tale prassi è stata rilevata anche in altre circostanze, da ultimo nel caso R.G. n. 50043/20 in cui la persona interessata è stata soggetta a medesima procedura e finalmente rilasciata a seguito di 27 giorni di privazione della libertà personale, senza alcun accesso ai diritti e alle garanzie previste dalla normativa in vigore a tutela della minore età.

Infatti, l'eventuale accertamento socio sanitario dell'età, da disporsi nel superiore interesse del minore, deve realizzarsi nelle modalità introdotte dall'art. 5 della L. 47/2017 e dal D.P.C.M. n. 234/16 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta.

Come è noto, secondo le modalità specificate chiaramente ai sensi dell'art. 5, c. 4 della L. 47/2017, deve essere necessariamente coinvolta la Procura presso il Tribunale per i Minorenni che in via esclusiva potrà disporre l'eventuale accertamento socio sanitario ove a seguito delle dichiarazioni del minore e dei documenti presentati persistano dubbi in merito alla minore età. Invero non può sussistere alcuna iniziativa e discrezionalità in capo all'autorità di pubblica sicurezza.

Non solo. La procedura garantisce altresì all'esito di tali accertamenti l'età deve essere stabilita tramite l'adozione da parte dello stesso Tribunale di uno specifico provvedimento di attribuzione dell'età che deve essere notificato anche alla persona interessata.

Dello stesso tenore il D.P.C.M n. 234/16, che all'art. 3, c. 1 precisa che laddove permangano ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, *"la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura"* multidisciplinare per l'accertamento dell'età, specificando che in caso di autorizzazione spetti al Giudice di individuare la

struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di accertamento. Dal riportato quadro normativo discende chiaramente che qualora l'Autorità amministrativa ritenga confutabile la minore età dichiarata, l'accertamento socio sanitario possa essere disposto solo attraverso un intervento dell'Autorità giudiziaria.

Appare inoltre opportuno sottolineare come la normativa richiamata dispone che, nelle more delle procedure di identificazione ed accertamento dell'età, la persona debba essere considerata quale minore e godere dei diritti riconosciuti a tutela degli stessi (art. 7 D.P.C.M n. 234/16). In ogni caso, in tali circostanze infatti il trattenimento deve essere immediatamente interrotto e i presunti minori devono essere accolti in "apposite strutture di prima accoglienza" a loro destinate (art. 19, c. 2 D.lgs. 142/2015) dove avrebbero dovuto svolgersi i relativi accertamenti non potendo essere trattenuti o accolti presso i Centri di permanenza per il rimpatrio, hotspot o centri di prima accoglienza, di cui agli articoli 6 e 9 del D.Lgs. 142/2015 (art. 19, c. 4, [D.Lgs. 142/2015](#)).

A fronte di quanto sopra descritto, si auspica un intervento urgente delle autorità giudiziarie competenti al fine di garantire che, a tutela delle esigenze di protezione e assistenza del singolo, l'accertamento della minore età sia eventualmente disposto secondo le modalità previste dalla legge e di vigilare sulla attuazione di tale prassi e sul rispetto delle garanzie riconosciute dall'ordinamento in favore dei minori stranieri non accompagnati, esposti al concreto rischio di una generalizzata indebita compromissione dei diritti loro spettanti.

Certi di un rapido riscontro, si inviano cordiali saluti.

Avv. Lucia Gennari
ASGI, Sezione Lazio